

Egr. Sig.

**Vanja SICCARDI**

Chiavari, 17.09.2018

**Parere su costituzione cooperativa c.d. di produzione e lavoro.**

Rispondo alla Vostra gentile richiesta di parere in merito a quale forma societaria utilizzare per costituire una società che garantisca un'occupazione ad un gruppo di persone, lavoratori autonomi, che non vogliano svolgere la propria attività come lavoratori dipendenti, né iscriversi nel registro delle imprese come ditta individuale, nella qualità di imprenditori.

In base a quanto esposto, in base all'attività svolta (non esclusivamente agricola), le persone coinvolte (soci lavoratori), la finalità perseguita (creare opportunità lavorative per i soci), la soluzione che pare più adeguata alle Vostre esigenze sia la costituzione di una **cooperativa di produzione e lavoro**.

Di seguito fornisco alcune informazioni essenziali, riservandomi, per ragioni di sintesi, di essere più esauriente su espressa e specifica richiesta.

Devo premettere in generale che la società cooperativa è caratterizzata da uno scopo mutualistico rivolto ai suoi soci: ad esempio offre ai suoi soci la possibilità di lavoro.

La mutualità può essere prevalente o non prevalente a seconda che la cooperativa offra ad esempio servizi ai soci o anche a terzi, producendo in quest'ultimo caso utili. Può accadere quindi che di fatto l'attività lucrativa con i terzi possa prevalere rispetto a quella mutualistica. Lo scopo mutualistico però impone che gli utili eventualmente prodotti dalla cooperativa siano distribuiti tra i soci *cooperatori* solo entro certi limiti. È cioè vietata la distribuzione integrale ai soci degli utili prodotti.

Ogni cooperativa deve devolvere una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (3%) e deve, inoltre, imputare a riserva legale una quota corrispondente ad almeno il 30% degli utili netti dell'esercizio.

La distinzione tra società cooperative a mutualità prevalente e non prevalente non rileva sul piano della disciplina civilistica o della agevolazioni lavoristiche e finanziarie, ma rileva in ambito fiscale, essendo escluse (o ridotte in minima parte) le agevolazioni fiscali previste per le società cooperative, per le cooperative a mutualità non prevalente.

Gli elementi essenziali che caratterizzano le cooperative a mutualità prevalente sono:

- a. Criteri di prevalenza soggettivi: alcune clausole statutarie devono limitare la distribuzione degli utili e riserve ai soci cooperatori (divieto di distribuire i dividendi in misura superiore

C.F. RCC NCL 82D17 D969L – P. IVA 01942670991

all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punto e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misure superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui supra, obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale in caso di scioglimento della cooperativa ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati);

- b. Criteri di prevalenza oggettivi: l'attività della società deve svolgersi in prevalenza a favore dei soci consumatori o utenti di beni o di servizi (cooperativa di utenza) o - per quanto Vi interessa - deve utilizzare prevalentemente prestazioni lavorative dei soci (cooperativa di lavoro) o beni o servizi apportati dagli stessi soci (cooperativa di conferimento). Nel secondo caso, il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro rilevato sempre dal conto economico (art. 2425, primo comma, punto B9 c.c.), computate anche le altre forme di lavoro sia esso autonomo e di impresa.

La condizione di prevalenza va annotata nella nota integrativa del bilancio e dimostrata annualmente con una comunicazione annuale al Ministero dello Sviluppo Economico.

La cooperativa può costituirsi e sopravvivere con un numero minimo di soci cooperatori, senza che sia previsto un ammontare minimo del capitale sociale prestabilito (art. 2524, primo comma, c.c.).

Se il numero dovesse scendere rispetto al minimo e non fosse reintegrato entro un anno, la cooperativa deve essere sciolta e posta in liquidazione.

Il numero di soci può variare in ogni momento senza modifica dell'atto costitutivo, né alcuna decisione assembleare: numero minimo di 3 soci per cooperative a s.r.l., 9 per cooperative s.p.a., nel caso in cui la cooperativa di produzione e lavoro voglia essere ammessa agli appalti pubblici i soci devono essere almeno 15.

Tutte le cooperative devono essere iscritte nell'albo nazionale delle cooperative (distinto tra cooperative con mutualità prevalente e non prevalente), anche al fine di ottenere le agevolazioni tributarie e fiscali.

La responsabilità dei soci è limitata al capitale conferito.

Una cooperativa può essere srl o spa (cui si applica la rispettiva disciplina codicistica in quanto compatibile), a partecipazione rappresentata da azioni o da quote. Nella sola cooperativa s.r.l. è possibile prevedere che i soci conferiscano prestazioni d'opera (in luogo del denaro). In ogni caso il valore nominale delle azioni può variare da un minimo di 25€ ad un massimo di 500€ salvo sovrapprezzo.

Tra le principali agevolazioni fiscali: detassazione ai fini IRES di una quota degli utili se destinati a specifiche finalità mutualistiche.

Per costituire una società cooperativa occorre l'atto notarile.

Per quanto Vi interessa, la cooperativa che ha lo scopo di creare opportunità occupazionali è quella c.d. di produzione e lavoro.

Il socio di una cooperativa di produzione e lavoro può conferire la propria prestazione d'opera divenendo "socio lavoratore".

Il rapporto di lavoro che la cooperativa instaura con il socio può avere natura subordinata o autonoma (comprese le forme di collaborazione coordinata non occasionale), nel rispetto delle condizioni fissate dal regolamento interno delle prestazioni dei soci.

Per quanto riguarda la tutela previdenziale e assistenziale, i soci lavoratori a progetto sono tenuti a iscriversi all'apposita Gestione separata istituita presso INPS.

L'iscrizione deve essere effettuata direttamente dal socio esclusivamente tramite uno dei seguenti canali: web-servizi telematici, tramite PIN dispositivo, contact center, intermediari dell'istituto (patronati) attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La contribuzione dovuta, ripartita nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del committente, differisce a seconda della tutela previdenziale garantita al collaboratore.

La cooperativa deve denunciare all'INPS mensilmente e in via telematica (attraverso il flusso UniEmens) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'aggiornamento delle posizioni assicurative individuale e per l'erogazione delle prestazioni entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

La cooperativa è tenuta a versare mensilmente il contributo totale dovuto. Il versamento segue il criterio di cassa, entro il 16 del mese successivo.

Per quanto riguarda, invece, i premi INAIL, i soci lavoratori a progetto che svolgono attività protette devono essere assicurati all'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


Fatto salvo un maggiore approfondimento, anche attraverso un consulente del lavoro, ritengo che si possa prevedere il calcolo del premio in funzione delle giornate effettivamente lavorate.

In materia, la Regione Liguria con la Legge Regionale 7 aprile 2015 n. 14 ("Azioni regionali a sostegno delle cooperative di comunità") ha riconosciuto il ruolo e la funzione delle c.d. "cooperative di comunità" che "hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità interessate, con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, di nuove opportunità di reddito e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono" (art. 2).

In assenza di norme nazionali, le cooperative di comunità sono costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e sono iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e 233-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Le cooperative di comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza e possono avere ad oggetto progetti integrati finalizzati alla “*valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali*” (art. 4), sostenuti da contributi regionali, che possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi alla creazione di nuova occupazione (art. 5).

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.

  
Avv. Nicola Orecchia